



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 34/91

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 33 - Opere di Completamento

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 07/04/2010 prot. 7540 presentata dalla sig.ra. Rapisarda Alfia nata a Acì Sant'Antonio il 24/04/1946, c.f. RPS LFA 46D64 A029Q, residente in Acì Sant'Antonio in Via Salemi Pennisi n° 106, con la quale è chiesta la concessione edilizia per opere di completamento relativi ai lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un edificio rurale sito in Via Salemi Pennisi n° 106, censito in catasto al fg. 5 part. 11 di cui alla C.E. n° 62 del 15/11/1991 e successiva variante n° 11/94;

Vista la nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Direzione Urbanistica, in data 06/03/1995. Gruppo XXII Prot. n. 2981/U, relativa alle concessioni edilizie di varianti per opere di completamento;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n° 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dott. Ing. Antonino Grasso, ove è descritto lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla C.E. n° 62/91 e successiva variante n° 11/94;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 02/05/2011;

Vista la concessione edilizia n° 62/91 e successiva variante n° 11/94;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n°10;

Vista l'attestazione di versamento di euro 150,00 V.C.Y.L. 0131 del 24/05/2011 per diritti di segreteria;

Visto che la richiedente ha titolo al rilascio della concessione edilizia per opere di completamento;

DISPONE

Art. 1 – Titolare della concessione

Alla sig.ra Rapisarda Alfia nata a Acì Sant'Antonio il 24/04/1946, c.f. RPS LFA 46D64 A029Q, residente in Acì Sant'Antonio in Via Salemi Pennisi n° 106, nella qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di concessione edilizia per opere di completamento;

Art. 2 Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di di completamento relativi ai lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un edificio

rurale sito in Via Salemi Pennisi n° 106, censito in catasto al fg. 5 part. 11, di cui alla C.E. n° 62 del 15/11/1991 e successiva variante n° 11/94;

Art. 3- Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento del costo di costruzione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere quale contributo sul costo di costruzione di cui alla Delibera di G.M. n. 195 del 30/12/2010 è così determinato:

Costo di Costruzione € 313,42.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da V.Y.C.L. 0130 del 24/05/2011 di € 313,42.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato:

- Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 – Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE:

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili **entro un anno dalla data di inizio lavori.**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.


Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 – Prescrizioni speciali


Alle condizioni di cui alle precedenti concessioni.

Li. 20 SET 2011

Il Resp.le del Procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



Il Dirigente Settore Urbanistica
Dott. Arch. Giovanna Gurreri




RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 22 SET. 2011 consegnandone copia nelle mani del sig. CALABIANO LOREDANA nella qualità di TECNICO T.A.C. secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 22 SET. 2011

Il Concessionario



Il notificatore